COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2361) 478

PRESIDENTE 478, 479, 481
TESAURO, *Relatore* 478, 480, 481
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 479, 481
CONCETTI 479, 481
CAVALLARI VINCENZO 480, 481
FORMICHELLA 480, 481
AMATUCCI 480

Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'Appello di Trieste. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2351) 484

PRESIDENTE 484, 485, 486
AMATUCCI, *Relatore* 484
BREGANZE 485
FORMICHELLA 485
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 485
MURDACA 486

PAG.

Aggiunta all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2302) 503

PRESIDENTE 503, 504
MURDACA, *Relatore* 503
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 504

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatore SPALLINO. Ricostituzione della Pretura a Cantù. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (751) 504

PRESIDENTE 504, 505, 506
FUMAGALLI, *Relatore* 504
FORMICHELLA 505
MUSOLINO 505
AMATUCCI 505
MURDACA 506
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 506

Votazione segreta:

PRESIDENTE 506

La seduta comincia alle 9,20.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione del Senato.

L'onorevole Tesauro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESAURO, *Relatore*. Il disegno di legge, approvato dal Senato, risponde indubbiamente ad una esigenza profondamente sentita in questi ultimi anni.

Come è noto a tutti, subito dopo la emanazione del nuovo Codice penale, nel 1934, fu sistemata legislativamente la materia relativa alle sanzioni penali e amministrative dei minorenni. Quella sistemazione legislativa indubbiamente fu largamente influenzata dagli schemi dottrinari che erano stati elaborati soprattutto dalla scuola positiva, cioè da quella scuola che rivendicava a sé il diritto di dirsi positiva ma che, in effetti, come tutti sappiamo, molto spesso era nelle nuvole, per lo meno quanto alle impostazioni. E quindi, la disciplina legislativa, fatalmente ha risentito degli schemi del delinquente-tipo, adottati dalla scuola del minorenne-tipo.

Ora, attraverso una larga esperienza di oltre un ventennio, ci si è resi conto della assoluta necessità che venissero abbandonati alcuni di quegli schemi aprioristicamente prestabiliti, dovuti soprattutto a tendenze dottrinarie, e che si cercasse di sistemare legislativamente la materia, attraverso una disciplina che tenesse conto della realtà del minore nella sua concretezza; cioè che desse la possibilità effettivamente di costituire degli istituti i quali dessero modo non di considerare il minore quale appariva negli schemi dottrinari ma quale appare, secondo le parole del disegno di legge, nella sua regolare condotta.

È stato realizzato questo intento? Indubbiamente vi è uno sforzo notevole in questo senso. Ho l'impressione però che nell'arrivare al concreto, si sia pervenuti ad un eccesso diametralmente opposto, fino al punto di considerare una legge lo strumento per scendere al dettaglio e dare all'autorità esecutiva dei vincoli che non so se gioveranno alla realizzazione di quell'intento. E leggerò subito, perché chiaro sia il mio rilievo, quanto è detto all'articolo 1:

« Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

1°) istituti di osservazione (che, come voi sapete già preesistevano);

2°) gabinetti medico-psico-pedagogici;

3°) uffici di servizio sociale per minorenni,

4°) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;

5°) « focolari » di semi-libertà e pensionati giovanili,

6°) scuole, laboratori e ricreatori speciali;

7°) riformatori giudiziari;

8°) prigioni-scuola ».

Questa è la prima parte. Poi si dice:

« Il Ministro per la grazia e la giustizia può, con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di corte d'appello per i minorenni, nonché l'ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ».

Si pensi: sezione di corte d'appello!

Io ho l'impressione che, per voler combattere gli inconvenienti che si erano determinati, si sia adottato un sistema ancor più pericoloso perché si è scesi anche di più nei particolari. Cioè, mentre si danno possibilità all'autorità esecutiva che prima non avevano, si precisano queste responsabilità e si dimentica che il vero intento della legge avrebbe dovuto essere quello di adattare l'attività di queste non solo alla reale situazione dei minori ma anche alle possibilità di operare di ogni autorità. Questo era l'intento vero.

Comunque, il disegno di legge senza dubbio rappresenta un progresso e se vogliamo, per ragioni di opportunità, passar sopra a quelli che sono i difetti o le deficienze di que-

sta nuova sistemazione, pur di vedere realizzato, pur di vedere migliorato il sistema, io penso che lo possiamo fare senz'altro. Però dobbiamo renderci conto — e ci auguriamo che soprattutto il Governo si renda conto — che questo adottato non è il solo sistema valido.

So benissimo che si sono avuti, al Ministero della giustizia, dei tormenti per quel che riflette la limitazione della libertà dei minorenni in relazione alla Costituzione; però, questo travaglio non deve far perdere di vista che qui siamo di fronte a una limitazione di libertà che è contemplata e prevista dalla stessa Costituzione, perché è una limitazione di libertà necessaria nell'interesse stesso della persona che deve essere sottoposta ad una misura amministrativa.

Io vi propongo, dato che il Senato ha creduto di approvarlo senza modificazioni fondamentali, per non ritardare ulteriormente un progresso che potrà comunque essere realizzato, di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ringrazio l'onorevole relatore. Vorrei dare, prima che gli onorevoli commissari prendano la parola, un chiarimento. Condivido l'impostazione fondamentale data dal relatore, e cioè che vi sono deficienze nella situazione legislativa attuale e in quella che stiamo per approvare. Però vorrei che si prendesse atto che si è cercato di far qualcosa per modificare istituti che la esperienza di venti anni aveva fatto appalesare inoperanti.

D'altra parte sono sorti da allora, di fatto, altri istituti: scuole, laboratori, pensionati, ecc. oggi non vi è nulla da istituire di nuovo ma si tratta soltanto di dare una veste legislativa a quello che già c'è, lasciando aperta la possibilità di vedere quanto di utile esiste in questi istituti per raggiungere il riadattamento di questi minori.

Pertanto, l'unica cosa che si è voluto fare, ferma restando la istituzione di quei centri presso ogni Corte d'appello, è stato di dire quali sono gli istituti che secondo l'esperienza di un ventennio, possono far parte e quali non possono far parte della legislazione.

Spiegherò con un esempio il motivo, per cui è detto che il Ministro può far sì che un istituto di una certa Corte possa far parte di un'altra Corte.Facciamo il caso di Milano. Vi è qui possibilità di avere a disposizione un centro particolarmente attrezzato. Se, per ipotesi, a Brescia si ha soltanto un istituto, un « focolare », un centro psico-pedagogico, dato che non è possibile ottenere di più, si consente che il Ministro con proprio decreto possa far sì che questo istituto, che è presso una Corte e non ha l'attrezzatura necessaria per costituire un centro, venga aggregato ad un centro di altra Corte, in modo di servirsi della stessa casa di rieducazione, del relativo gabinetto pedagogico.

Quindi, col disegno di legge per prima cosa si è voluto dare una veste ufficiale, giuridica, legislativa, ad una situazione che già esiste e che sta dando buoni frutti; in secondo luogo si è teso a sganciarsi da uno schema rigido come quello della legge del 1934, e a determinare la possibilità di un massimo funzionamento per ogni istituto.

Il Governo, pur certo di non avere con esso trovato l'*optimum*, chiede alla Commissione di approvare questo provvedimento che costituisce un altro passo avanti.

CONCETTI. Chiedo all'onorevole Sottosegretario se il Governo trovi difficoltà ad includere, in questo disegno di legge, qualche parte della proposta di legge dell'onorevole Titomanlio, soprattutto per quanto riguarda due punti: il servizio sociale e la prevenzione. Queste inclusioni potrebbero essere utili e pratiche. Cito qui un caso: nell'articolo 16, ad esempio, si potrebbe aggiungere che alla udienza dei tribunali dei minorenni partecipa un funzionario del servizio sociale, dove esista.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Una precisazione pregiudiziale. la relazione del Ministero comincia facendo presente che prende atto di una proposta precedentemente presentata dalla onorevole Titomanlio, di cui il disegno di legge in esame assorbe tutto ciò che è possibile. Vorrei quindi pregare, anche per una certa urgenza che c'è di approvare questo provvedimento, di evitare modifiche che non siano assolutamente necessarie, ed io credo che quella proposta dal collega Concetti sia alquanto estranea a questa legge.

PRESIDENTE. Il Governo insomma fa presente che si tratta di due oggetti diversi. La proposta Titomanlio riguarda più particolarmente una specie di intensificazione del servizio sociale relativamente all'opera di ausilio, di affiancamento ai centri di rieducazione, mentre qui si tratta della legislazione concernente il complesso degli istituti. Una volta approvato questo disegno di legge, nulla impedirà che anche la proposta Titomanlio possa essere presa in esame e discussa.

CAVALLARI VINCENZO. Una domanda: in tutti i casi, l'organizzazione di cui si parla nel disegno di legge comporta per lo Stato una spesa supplementare? Non trovo infatti alcun cenno su questo punto.

TESAURO, *Relatore*. A questo vorrei rispondere subito. La disposizione contenuta all'articolo 1 è innovativa solo in parte. Lo è nel senso che si dà facoltà e non si impone il dovere della istituzione di determinati istituti, ecc. In secondo luogo, si tratta di istituti per il cui funzionamento già è previsto nel bilancio del Ministero della giustizia un apposito capitolo della spesa. Quindi è questa una spesa che, al pari di tante altre, rientra in un dato capitolo di carattere generale. Per esempio, non si parla di focolari, di semi-libertà e di centri giovanili di raccolta e però si parla di centri che costituiscono il centro di rieducazione dei minorenni. Se poi ci rendiamo conto che queste istituzioni, di fatto, già esistono o rappresentano altri istituti già esistenti e contemplati dalla legge ma inefficienti, a me sembra che non si debba avere alcuna perplessità.

Per quanto poi riguarda l'osservazione dell'onorevole Concetti, essa è fondata. Anche quella potrebbe essere una esigenza; ma l'accoglimento della proposta finirebbe per aggravare una situazione già di per se difficilissima perché ci si dimentica che siamo in tema non di potere giurisdizionale ma esecutivo e quindi sarebbe veramente opera legislativa sana lasciare la maggiore libertà possibile ad esso in questo settore. Andare ancora ad inserire altre imposizioni di carattere particolare significa veramente appesantire la situazione esistente.

FORMICHELLA. Desidererei sapere, come chiarimento, se questi istituti o servizi sono di vecchia istituzione o ve ne sono di recenti e se quelli già esistenti sono funzionanti soltanto sulla carta o funzionano realmente.

TESAURO, *Relatore*. Questi menzionati dal disegno di legge sono in aggiunta ai precedenti, lo ha detto l'onorevole Sottosegretario con molta chiarezza.

AMATUCCI. Risponderò forse implicitamente all'obiezione dell'onorevole Formichella; ma, prima, intendo fare la seguente osservazione.

Io, in linea generale, sono favorevole al disegno di legge per quanto sia molto scettico circa la sua integrale applicazione. Indiscutibilmente, non difettiamo di norme legislative per quanto riguarda i minori; piuttosto vi è una inadeguatezza di tali norme all'opera della effettiva rieducazione e del reinserimento nella vita sociale del minore irregolare. L'osservazione dell'onorevole Cavallari, relativa ai fondi necessari per il funzionamento degli istituti di cui al disegno di legge, osservazione ripresa anche dell'onorevole Formichella, ha un fondamento. È vero, infatti, che nel disegno di legge è stanziata una certa somma, ma questa somma è stanziata in rapporto alle esigenze attuali e non riguarda quelle di nuove istituzioni, come ad esempio le prigioni-scuola, i pensionati per minorenni, e così via, che sono tutte voci che non potevano essere contemplate prima del bilancio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema sarebbe di aumentare, e sarebbe cosa saggia, il totale delle spese contenute nel capitolo. Ciò indipendentemente dalle singole voci, perché se sono sorte voci nuove, come ha detto l'onorevole relatore, ne sono sparite altre e ci sono quindi compensazioni. Il problema è più vasto: il totale delle somme previste per questo settore è sufficiente? Evidentemente su questo punto siamo tutti d'accordo nel ritenere che non è sufficiente. Ma questo è un problema di bilancio, non è un problema di recupero, ad esempio, di somme per questa legge che è modificativa o integrativa di quella esistente.

AMATUCCI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per questa spiegazione che non fa che confermare la nostra preoccupazione: allo stato attuale non possiamo prevedere quando questo disegno di legge sarà applicato; vi è l'augurio che gli stanziamenti, oggi insufficienti, possano in seguito trovare un necessario adeguamento. Con questo chiarimento e con la perplessità innanzi detta mi dichiaro favorevole al provvedimento.

CAVALLARI VINCENZO. Unicamente per sodisfare una mia curiosità, peraltro legittima: sarebbe possibile sapere quel'è il titolo di questo capitolo? Perché non vorrei che poi, in sede di esecuzione della legge, si trovassero difficoltà da parte degli organi di tutela amministrativa: infatti il problema è quello di aumentare gli stanziamenti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se si pensa che oggi, con gli istituti che esistono di fatto, il problema di bilancio non sorge, a maggior ragione non sorgerà quando questi organismi saranno riconosciuti dalla legge; oggi già si può andare incontro alle spese con mezzi di bilancio.

CAVALLARI VINCENZO. Il problema che pone questo disegno di legge non è quello della creazione di nuove spese ma quello del-

l'incremento di spese per determinati istituti; non si tratta di una nuova spesa.

PRESIDENTE. No. È un orientamento nuovo assunto dal Ministero, di intervento dello Stato per i minorenni traviati.

TESAURO, *Relatore*. Credo di dover dare un chiarimento decisivo. Attualmente grava sul bilancio del Ministero della giustizia una enorme spesa per provvedimenti di ricovero che scompaiono con la sistemazione legislativa proposta. È il ricovero che viene eliminato perché non ha dato buon risultato. Ed in conseguenza di ciò, secondo i tecnici amministrativi, si realizzerebbe persino una economia.

FORMICHELLA. Eliminando tutti gli istituti esistenti e inoperanti, si realizzerebbe veramente molta economia!

TESAURO, *Relatore*. L'onorevole Formichella non vive certo nell'astrazione ma nella concretezza e pertanto sa meglio di me che i ricoveri non hanno dato buona prova.

PRESIDENTE. Peraltro esiste qui una relazione, di cui potrei ora dare lettura, che rispecchia la situazione attuale circa i servizi che sono già funzionanti oltre agli istituti tradizionali.

CAVALLARI VINCENZO. Io propongo, comunque, il seguente ordine del giorno nel quale vengono concretate le aspirazioni che, mi pare, sono state manifestate qui da molti colleghi intervenuti:

« La Commissione di giustizia della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2361,

fa voti

affinché il Governo provveda ad impostare nei capitoli appositi delle spese del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, gli stanziamenti necessari al funzionamento degli organismi previsti nel citato disegno di legge ».

È un voto che la Commissione formula nel momento in cui si approva questo disegno di legge, perché si possa avere la maggiore garanzia possibile affinché la norma non resti sulla carta ma veramente diventi operante nel nostro paese.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non ho osservazioni da fare circa questo ordine del giorno. Vorrei soltanto dire che forse esso avrebbe anche un maggior valore se, poiché si discute oggi in Assemblea il bilancio della giustizia, fosse presentato in quella sede. Ciò anche perché la questione incide sul bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore potrebbe senz'altro rendersi interprete di questo voto della Commissione in quella sede.

CONCETTI. Se possibile vorrei che rimanesse consacrato agli atti, più che altro per la validità efficace dell'opera del Ministero, che il punto quarto dell'articolo 1 che suona: « 4°) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici » assorbe e comprende anche le case materne di rieducazione per minori nubili con figli. Lo dico per far sì che il Ministero, ove ne abbia la possibilità anche economica, possa attuare la norma a questo fine.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo di sì, perché se si vuole entrare in specificazione, evidentemente, consentendolo le possibilità di bilancio, nulla vieta che il Ministero possa avere anche delle case del genere da amministrare, con tutta l'assistenza necessaria.

CONCETTI. Ed è comprensiva anche tutta la formulazione dell'ufficio del servizio sociale, che ormai è un'organizzazione di Stato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Al riguardo vorrei dare questo chiarimento: l'inquadramento qui avviene in sede di legge delega. Loro sanno che per ora le assistenti sociali si sono dovute inquadrare come salariati, pur di averne l'attività, malgrado vi fossero fra queste persone laureate; e questo perché non vi era alcuna altra possibile veste legislativa da conferire loro. Adesso, nel nuovo piano, è previsto anche questo punto.

CAVALLARI VINCENZO. Un'altra osservazione ricorre circa l'articolo 8, relativamente agli istituti di osservazione. Questi, si afferma, sono destinati ad accogliere i minori di 18 anni abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, ecc. E quindi, al successivo capoverso si dice: « Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore..., ecc. ». Ora, finché si parla di fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione, evidentemente ha ragione il capoverso quando parla di rieducazione; ma, nella prima parte dell'articolo 8 si parla semplicemente di minore abbandonato.

PRESIDENTE. Abbandonato e fermato; evidentemente congiuntamente.

TESAURO, *Relatore*. L'italiano non è troppo rispettato nella formulazione, ma su questo siamo d'accordo tutti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge

« Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 1. — *Composizione dei Centri di rieducazione per minorenni.*

Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

1°) istituti di osservazione;

2°) gabinetti medico-psico-pedagogici;

3°) uffici di servizio sociale per minorenni;

4°) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;

5°) « focolari » di semi-libertà e pensionati giovanili;

6°) scuole, laboratori e ricreatori speciali,

7°) riformatori giudiziari;

8°) prigioni-scuola.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può, con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di corte d'appello per i minorenni, nonché l'ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ».

« Art. 8. — *Istituti di osservazione.*

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorità giudiziaria.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale ».

« Art. 22. — *Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.*

La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al tribunale per i minorenni perché esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25 ».

« Art. 25. — *Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.*

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1°) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2°) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente ».

« Art. 26. — *Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.*

Le misure prevedute dall'articolo 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'articolo 25.

La misura di cui all'articolo 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del Codice civile ».

« Art. 27. — *Disposizioni particolari alla libertà assistita.*

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'articolo 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonché su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'articolo 29 ».

« Art. 28. — *Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.*

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'articolo 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'Ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per i minorenni ».

« Art. 29. — *Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.*

Le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27 possono essere modificate in ogni tempo.

È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorché il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva ».

« Art. 30. — *Pensionati giovanili.*

I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'articolo 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra vicinore ».

« Art. 31. — *Informazioni della pubblica sicurezza.*

Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'articolo 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'Appello di Trieste. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno resa la discussione del disegno di legge concernente la determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste, già approvato dalla competente Commissione del Senato e che ha ottenuto il parere favorevole della IV Commissione.

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI. Onorevoli colleghi, la dolorosa storia di Trieste è a tutti nota: Trieste — come dice la relazione che accompagna il disegno di legge — ha sempre rappresentato e rappresenta l'unità della Patria. Ora, come voi sapete, dopo l'occupazione da parte delle truppe alleate, fu emessa dal Governo militare alleato, in data 12 luglio 1945, un'ordinanza la quale stabiliva che tutti i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello di Trieste non potevano essere impugnati con ricorso in Cassazione. Questo provvedimento, in via pratica, veniva a rompere sostanzialmente i collegamenti fra lo Stato italiano e gli organi giudiziari del territorio di Trieste. Contro questa ordinanza insorse, subito, la Cassazione con tre sentenze, la più importante delle quali è quella del 26 settembre 1950, n. 2552, che stabilì che sia le sentenze emesse dalla Corte d'appello prima dell'ordinanza menzionata del Governo militare alleato, sia quelle emesse dopo il Trattato di pace del settembre del 1947, dovessero ritenersi sempre impugnabili innanzi alla Corte di cassazione, in quanto — diceva la Corte di cassazione — l'organizzazione giudiziaria non è venuta mai a cessare e quindi il territorio di Trieste non poteva considerarsi avulso e estraneo all'ordinamento giuridico italiano.

Ma l'organizzazione giudiziaria del territorio di Trieste non aveva potuto sottrarsi del tutto alle vicende del tempo, per cui i tribunali di Pordenone, Tolmezzo e Udine furono aggregati con decreto legislativo luogotenenziale in data 8 febbraio 1946, n. 91, alla Corte d'appello di Venezia, temporaneamente.

Con tale provvedimento si veniva a stabilire che fino a nuova disposizione i predetti tribunali, conservando inalterata la loro rispettiva circoscrizione territoriale, erano distaccati dalla Corte d'appello di Trieste ed aggregati a quella di Venezia. Successivamente, con un provvedimento del Capo provvisorio dello Stato, in data 4 ottobre 1947, n. 1319, si disponeva che anche il tribunale di Gorizia, pur conservando inalterata la circoscrizione territoriale, veniva aggregato alla Corte d'appello di Venezia.

Stabilito, come ho detto, dalla Corte di cassazione con le sentenze sopracitate, il principio della validità del ricorso alla suprema Corte avverso le sentenze emesse dalla Corte triestina, veniva anche sanzionato il principio che le sentenze pronunciate nelle zone del Territorio Libero di Trieste dovevano ritenersi emanazioni dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto gli organi giurisdizionali sedenti in tali zone mai avevano cessato di far parte dell'ordine giudiziario italiano e di applicare le leggi italiane.

Sulla fondatezza di ciò nessun dubbio poteva sussistere, anche tenendo presente che lo stesso *memorandum d'intesa* ha riconosciuto la impossibilità dell'attuazione delle clausole del Trattato di pace relative al Territorio Libero di Trieste e pertanto è venuta meno la rinunzia alla sovranità da parte dello Stato italiano su quel territorio che avrebbe dovuto essere soggetto del diritto internazionale.

In applicazione di questo principio, la Repubblica italiana ha esercitato allora i suoi poteri e li esercita attualmente a Trieste mediante il Commissario generale del Governo il quale agisce in suo nome come organo dello Stato e, nell'esercizio dei poteri conferitigli, pone in essere un'attività che non può considerarsi estranea all'ordinamento giuridico italiano.

Ora, se questo significa amministrazione, cioè governo del territorio medesimo, non può sorgere dubbio alcuno che uno degli attributi principali di questa sovranità è appunto l'esercizio del potere giudiziario. La ricostituzione della circoscrizione territoriale della Corte d'appello di Trieste trova pertanto il suo fondamento e la sua giustificazione anche sul piano della legittimità internazionale.

In conseguenza di ciò, ricomposto, dopo anni di tormentata, ma fiduciosa aspettazione, il territorio di Trieste nell'unità della Patria italiana, con il presente disegno di legge, si provvede all'integrale reinserimento di Trieste nella organizzazione giuridica della nazione, ricomponendo la sua antica circoscrizione che era stata smembrata per il temporaneo distacco dei tribunali di Gorizia, di Pordenone, di Tolmezzo e di Udine.

Le disposizioni singole contenute nel disegno di legge non richiedono particolare attenzione. Solamente è d'uopo far rilevare che

non vengono affatto mutati gli organici della magistratura che risultano essere gli stessi ma si fa soltanto un ritocco per quanto riguarda il cancelliere della Corte e il segretario della procura che, come gli onorevoli colleghi sanno, debbono avere il grado VI, per cui si rende necessario aumentare di due unità il numero di funzionari di questo grado, ed a ciò si provvede diminuendo nella stessa misura il numero dei funzionari di grado XI. Tale spostamento non poteva essere evitato.

Più di questo credo che il relatore non debba aggiungere, se non facendo un'osservazione finale, per quanto riguarda la disposizione relativa al trattamento degli affari giudiziari allorché sarà costituita la Corte d'appello.

Infatti, nell'ultimo articolo del disegno di legge presentato al Senato era detto:

« La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da tale data gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore — fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento — saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi della presente legge ».

Questo testo è stato modificato dal Senato con la sostituzione alle parole: « per i procedimenti per cui è stato dichiarato aperto il dibattimento », di quelle più giuste: « per i procedimenti penali per cui è stato emesso decreto di citazione di rinvio a giudizio... ».

Il relatore, concludendo, ritiene sia questo un provvedimento più che giusto e chiede alla Commissione di volerlo senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BREGANZE. Mi associo di tutto cuore alle conclusioni dell'onorevole relatore, tanto più che esso fa eco ad un sentimento vivo e unanime che noi tutti qui sentiamo per Trieste e risponde anche ad un voto avutosi nel 1955 in un congresso forense tenutosi nella città giuliana. Vorrei soltanto far presente l'opportunità di un ritocco ad una delle tabelle allegate al disegno di legge: si tratta della tabella *G*).

Ho rilevato come alla voce, che riguarda il tribunale di Vicenza, si sia scesi dai 2 ad un presidente soltanto. È facile vedere come altre città, indubbiamente dello stesso rilievo di Vicenza, ne hanno un numero superiore. A Vicenza per la esistenza della Corte d'assise, il secondo presidente di sezione è necessario.

In relazione a ciò mi permetto di formulare due alternative proposte. Poiché vedo che per Trieste sono previsti quattro presidenti di sezione, ho la sensazione che sarebbe possibile ridurre questi a tre e portare a due quelli di Vicenza. Se tuttavia si ritenesse di non poter ridurre il numero per Trieste, ho l'impressione che si potrebbe ridurre da tre a due i presidenti di sezione assegnati a Catanzaro che indubbiamente, come provincia, non è maggiore di Modena, Bergamo né di Vicenza.

Correlativamente mi sembra che, posto che noi aderissimo all'idea di ridurre da quattro a tre il numero dei presidenti per Trieste, sarebbe adeguato che riducessimo di una unità i cancellieri, particolarmente i cancellieri di grado inferiore che vediamo indicati alla tabella *N*) in 21. Potrebbe questa unità essere portata a Lecco che è stata ridotta a soli due. Parrebbe a me, per ragioni di equilibrio, che potremmo aderire anche a questa seconda proposta.

FORMICHELLA. Mi associo calorosamente ai nobili concetti espressi dall'onorevole relatore nella sua esposizione e ritengo che questo disegno di legge abbia carattere di urgenza, appunto per le ragioni da lui esposte.

Apprezzo altresì i rilievi formulati dall'onorevole Breganze, ma, appunto per questo carattere urgente del provvedimento, penso che non sia il caso, adesso, di correggere il testo governativo, già approvato al Senato.

Ciò per evitare che il provvedimento, anziché passare con carattere d'urgenza, debba andare di nuovo al Senato. Penso quindi che si debba votare senza meno il disegno di legge così come proposto, appunto volendo affermare quel riconoscimento che è nel sentimento di tutti noi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Do atto all'onorevole Breganze che non si tratta di spirito campanilistico e che sono d'accordo sulla sua prima proposta, dato che nel caso della seconda proposta mi troverei io stesso, per così dire, « in stato di legittima difesa » ! Sono previsti quattro presidenti di sezione a Trieste: indubbiamente ne bastano tre e il quarto posto che rimane può portarsi a Vicenza. L'altra proposta riguardava in ritocco in meno a Catanzaro ed allora... potrebbero nascere polemiche e disquisizioni che porterebbero lontano.

PRESIDENTE. Noi abbiamo parlato più volte della revisione delle tabelle organiche perché attualmente si prescinde dal complesso della popolazione delle località interessate. Abbiamo tribunali in centri con 600 mila abitanti, con due sezioni, e questo non è assolutamente giusto!

MURDACA. È il peso del lavoro, quello che in fondo conta. Se si guarda a Catanzaro ci si accorge subito della mole imponente di lavoro che vi è da sbrigare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendaemnti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La Corte di appello di Trieste ha giurisdizione sui tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Trieste e Udine.

La Corte di appello di Venezia ha giurisdizione sui tribunali di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, con la circoscrizione territoriale determinata – per la parte relativa ai tribunali predetti – dalle tabelle *A* e *B* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dal decreto legislativo 20 gennaio 1947, n. 321, e dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 945.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, e la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate – per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono – come dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le piante organiche del personale della Magistratura, risultanti dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, modificate dalle tabelle *B* e *C* annesse alla legge 23 maggio 1956, n 490, e dalle tabelle *C* e *D* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificate dalle tabelle *D* ed *E* annesse alla legge 23 maggio 1956, n. 490, sono ulteriormente modificate – per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono – come dalle tabelle *E*, *F*, *G* e *H*, annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella *L* annessa all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, già modificata con la tabella 1 annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490, è sostituita dalla tabella I annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, già modificata con la tabella *F* annessa alla legge 23 maggio 1956, n. 490, è sostituita dalla tabella *L* annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia é giustizia e dal Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 4.

La tabella *B*, annessa alla legge 4 maggio 1951, n. 383, indicante il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è sostituita dalla tabella *M* unita alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalle tabelle *C*, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, *F*, *G* e *H*, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, sono modificate – per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono – come dalle tabelle *N*, *O*, *P*, *Q*, ed *R* unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le piante organiche del personale degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, risultanti dalle tabelle *I*, *L*, *M* e tabella riassuntiva annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, modificate dai decreti ministeriali 10 febbraio 1953, 26 maggio 1954 e 12 novembre 1954, sono ulteriormente modificate – per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono – come dalle tabelle *S*, *T*, *U* e *V* unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore nel sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal giorno dell'entrata in vigore gli affari civili e penali in corso presso gli uffici competenti secondo le circoscrizioni attualmente in vigore – fatta eccezione per le cause civili già radicate e per i procedimenti penali per cui è stato emesso decreto di citazione, di rinvio a giudizio – saranno devoluti alla cognizione degli uffici, secondo la circoscrizione modificata ai sensi della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge in esame che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TABELLA *A*.

NUMERO DELLE SEDI DI CORTE DI APPELLO, DEI TRIBUNALI E DELLE PRETURE

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Tribunale di Gorizia.

Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone.

Tribunale di Pordenone.

Maniago, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo.

Tribunale di Tolmezzo.

Ampezzo, Gemona del Friuli, Pontebba, Tolmezzo.

Tribunale di Trieste.

Trieste.

Tribunale di Udine.

Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Latisana, Palmanova, San Daniele del Friuli, Tarcento, Udine.

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE PRETURE DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E TRIBUNALI

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA.

Pretura di:

Cormons: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Medea, Moraro, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo di Mossa.

Gorizia: Gorizia.

Gradisca d'Isonzo: Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Villesse.

Monfalcone: Doberdò del Lago, Duino Aurisina, Fogliano Redipuglia, Grado Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canziano d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco.

TRIBUNALE DI PORDENONE.

Pretura di:

Maniago: Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Claut, Fanna Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vivaro.

Pordenone: Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Proveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Zoppola.

San Vito al Tagliamento: Arzene, Cavarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.

Spilimbergo: Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Fargaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di:

Ampezzo: Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.

Gemona del Friuli: Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone.

Pontebba: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

Tolmezzo: Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Tolmezzo, Trèppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

TRIBUNALE DI TRIESTE.

Pretura di:

Trieste: Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

TRIBUNALE DI UDINE.

Pretura di:

Cervignano del Friuli: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Visco, Villa Vicentina.

Cividale del Friuli: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna,Stregna,Torreano.

Codroipo: Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

Latisana: Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor.

Palmanova: Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, S. Giorgio di Nogaro, Santa Maria La Longa, Trivignano Udinese.

San Daniele del Friuli: Colleredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna.

Tarcento: Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo.

Udine: Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco, Udine.

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA, DISTINTA PER CORTI DI APPELLO, TRIBUNALI E PRETURE

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE DI GORIZIA.

Pretura di Monfalcone:

Grado: Grado.

TRIBUNALE DI PORDENONE.

Pretura di Pordenone:

Aviano: Aviano, San Quirino.

Sacile: Brugnera, Budoia, Caneva, Polcenigo, Sacile.

TRIBUNALE DI TOLMEZZO.

Pretura di Pontebba:

Moggio Udinese: Moggio Udinese, Resia, Resiutta.

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO DI	CORTI DI ASSISE DI APPELLO				CORTI DI ASSISE			
	N.	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	N.	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Trieste . .	1	Trieste	Trieste-Udine	100	2	Trieste	Trieste-Gorizia	100
						Udine	Pordenone-Tolmezzo-Udine	75
Venezia .	2	Venezia	Belluno-Padova	400	7	Belluno	Belluno	75
		Venezia	Rovigo-Treviso			Padova	Padova	90
			Venezia-Verona			Rovigo	Rovigo	75
			Vicenza			Treviso	Treviso	75
						Venezia	Venezia	100
						Verona	Verona	75
						Vicenza	Bassano del Grappa	75
							Vicenza	

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *E*.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo Presidente	N.	1
Presidenti di Sezione e Presidente supplente al Tribunale superiore delle acque pubbliche	»	17
Consiglieri	»	118
Procuratore generale	»	1
Avvocato generale	»	1
Sostituti procuratori generali	»	23
TOTALE . . .	N.	161

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE.

Presidente	N.	1

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *F*.

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratore generale della Repubblica	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Ancona	1	2	10	1	—	3
Bari	1	4	21	1	—	4
Bologna	1	5	27	1	—	6
Brescia	1	3	18	1	—	4
Cagliari	1	3	17	1	—	3
Caltanissetta	1	2	10	1	—	2
Catania	1	4	21	1	—	6
Catanzaro	1	4	22	1	—	5
Firenze	1	5	20	1	—	6
Genova	1	6	31	1	—	6
L'Aquila	1	2	12	1	—	3
Lecce	1	2	12	1	—	3
Messina	1	2	14	1	—	3
Milano	1	10	60	1	1	11
Napoli	1	15	70	1	1	17
Palermo	1	9	34	1	1	9
Perugia	1	2	9	1	—	3
Potenza	1	2	9	1	—	3
Roma	1	14	65	1	1	15
Torino	1	7	35	1	1	8
Trento	1	2	9	1	—	2
Trieste	1	3	12	1	—	3
Venezia	1	5	26	1	—	5
TOTALE	23	113	564	23	5	130

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *G.*

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTO AI TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
Agrigento	1	2	—	14	1	—	4
Alba	1	—	—	4	1	—	1
Bassano del Grappa	1	—	—	3	1	—	1
Belluno	1	1	—	4	1	—	2
Bergamo	1	2	—	10	1	—	2
Casale Monferrato	1	1	—	4	1	—	1
Catanzaro	1	3	—	13	1	—	5
Crema	1	—	—	3	1	—	1
Cuneo	1	1	—	7	1	—	2
Enna	1	—	—	5	1	—	1
Gorizia	1	—	—	5	1	—	1
Modena	1	2	—	8	1	—	2
Pavia	1	1	—	8	1	—	3
Pinerolo	1	—	—	3	1	—	1
Pisa	1	1	—	7	1	—	3
Ravenna	1	1	—	7	1	—	2
Reggio nell'Emilia	1	1	—	8	1	—	2
Rieti	1	—	—	6	1	—	1
Rovigo	1	1	—	4	1	—	1
Saluzzo	1	—	—	3	1	—	1
Sciacca	1	—	—	5	1	—	1
Siracusa	1	1	—	13	1	—	3
Sondrio	1	1	—	4	1	—	1
Trapani	1	2	—	13	1	—	4
Trieste	1	4	1	20	1	1	5
Vicenza	1	1	—	9	1	—	3
				Omissis			
TOTALI	154	239	12	1.660	154	12	448

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

A questa tabella si propone la modifica al penultimo alinea portanto da 4 a 3 e da 1 a 2 il numero dei presidenti di sezione rispettivamente per il tribunale di Trieste e Vicenza.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione la tabella *G* così modificata.

(*È approvata*).

TABELLA *H*.

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Pretori e aggiunti giudiziari	Uditori vice pretori
Carrara	—	2	—
Cividale del Friuli	—	1	—
Genova	3	13	5
Iesi	—	2	—
Leonforte	—	1	—
Lodi	—	2	1
Merano	—	3	—
Messina	1	5	2
Milano	3	43	10
Palermo	3	17	5
Riva	—	1	—
Trieste	2	7	3
Udine	1	5	2
Venezia	2	6	2
		Omissis	
TOTALE	119	1.385	200

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *I*.

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTI E DI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI E DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA

SEDI	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE		MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratore aggiunto della Repubblica
Bari	1	1	1	1
Bologna	1	1	1	1
Catania	1	1	1	1
Firenze	1	1	1	1
Genova	1	1	1	1
Milano	1	1	1	1
Napoli	1	1	1	1
Palermo	1	1	1	1
Roma	1	1	1	1
Torino	1	1	1	1
Trieste	1	1	1	1
Venezia	1	1	1	1
TOTALI	12	12	12	12

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *L*.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	UFFICI								
	Corte di cassazione	Procura generale presso la Corte di cassazione	Tribunale superiore acque pubbliche	Corti di appello	Procure generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i tribunali	Preture	TOTALE
Magistrati di cassazione .	136	25	1	136	28	12	12	—	350
Magistrati di appello . . .	—	—	—	564	130	393	154	119	1.360
Magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari . . .	—	—	—	—	—	1.660	448	1.385	3.493
Uditori:									
con funzioni di vice pretori .	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzioni.	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALE . . .	136	25	1	700	158	2.065	614	1.704	5.553

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *M*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

6° Cancelliere capo della Corte di cassazione e segretario capo della procura generale della Corte di cassazione – Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello	N.	48
7° Cancellieri capi e segretari capi di prima classe – Cancellieri di sezione e segretari di sezione di prima classe	»	627
8° Cancellieri capi e segretari capi di seconda classe – Cancellieri di sezione e segretari di sezione di seconda classe.	»	897
9° Primi cancellieri e primi segretari.	»	1.675
10° Cancellieri e segretari di prima classe . . . . . } 11° Cancellieri e segretari di seconda classe	»	2.228
TOTALE . . .	N.	5.475

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *N*.

PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA
ADDETTO ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO

UFFICI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado VI	in sottordine				Dirigenti di grado VI	in sottordine			
		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE
Corte di cassazione .	1	18	18	13	50	1	1	2	5	9
Corti di appello di:										
Ancona	1	2	4	3	10	1	1	21	5	4
Bari.	1	6	7	6	20	1	2	1	2	6
Bologna	1	6	7	9	23	1	2	1	2	6
Brescia	1	3	4	5	13	1	1	1	1	4
Cagliari	1	6	6	6	19	1	1	1	3	6
Caltanissetta . . .	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Catania	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Catanzaro	1	6	7	7	21	1	1	2	2	6
Firenze	1	6	7	8	22	1	1	2	2	6
Genova	1	7	8	7	23	1	2	2	1	6
L'Aquila	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Lecce	1	3	3	3	10	1	1	1	1	4
Messina	1	3	6	5	15	1	2	1	1	5
Milano	1	11	16	14	42	1	4	3	4	12
Napoli.	1	11	15	26	53	1	5	6	8	20
Palermo	1	7	12	16	36	1	2	3	4	10
Perugia	1	2	3	4	10	1	1	1	1	4
Potenza	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Roma	1	11	16	16	44	1	4	3	7	15
Torino.	1	7	11	14	33	1	2	3	2	8
Trento	1	2	3	3	9	1	1	1	1	4
Trieste	1	2	3	8	14	1	1	2	1	5
Venezia	1	3	3	11	18	1	2	1	2	6
TOTALE . . .	24	136	175	200	535	24	41	43	56	164

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *O*.

PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA ADDETTO AI TRIBUNALI

TRIBUNALE DI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	Dirigenti di grado VII	in sottordine				Dirigenti di grado VII	in sottordine			
		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE		di grado VII	di grado VIII	di grado inferiore	TOTALE
Acqui	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Alba	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Ascoli Piceno	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Avezzano	1	—	1	5	7	1	—	1	1	3
Caltagirone	1	—	1	7	9	1	—	—	3	4
Enna	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Fermo	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Lanusei	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Lecco	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Mistretta	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Modica	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Mondovì	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Nicosia	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Patti	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Pordenone	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Rovereto	1	—	1	4	6	1	—	—	1	2
Sala Consilina	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Saluzzo	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Spoleto	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Tempio	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Tolmezzo	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Tortona	1	—	1	2	4	1	—	—	1	2
Trieste	1	1	8	21	31	1	1	2	6	10
Urbino	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Vasto	1	—	1	3	5	1	—	1	—	2
Vigevano	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
Voghera	1	—	1	3	5	1	—	—	1	2
	Omissis									
TOTALE	154	69	373	1.429	2.025	154	19	142	531	846

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

Vi è a questo punto la proposta di prendere un'unità, dal numero dei cancellieri in sotto ordine, previsti per Trieste, e passarla a Lecco. Vale a dire anziché 31 complessivamente per Trieste, soltanto 30, portandosi il numero complessivo per Lecco da 4 a 5.

Pongo quindi in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella *O* così modificata.

TABELLA *P*.

PERSONALE DI CANCELLERIA ADDETTO ALLE PRETURE

PRETURA DI	DIRIGENTI di grado			IN SOTTORDINE di grado		TOTALE
	VII	VIII	IX	VIII	inferiore all'VIII	
Atessa	—	—	1	—	1	2
Bibbiena	—	—	1	—	—	1
Borgo Val Sugana	—	—	1	—	1	2
Bressanone	—	—	1	—	2	3
Brunico	—	—	1	—	2	3
Cavalese	—	—	1	—	—	1
Cles	—	—	1	—	2	3
Cortina d'Ampezzo	—	—	1	—	1	2
Gualdo Tadino	—	—	1	—	—	1
Mezzolombardo	—	—	1	—	2	3
Offida	—	—	1	—	—	1
Riva	—	—	1	—	2	3
Rovereto	—	—	1	—	4	5
Seui	—	—	1	—	—	1
Tione di Trento	—	—	1	—	2	3
Trieste	1	—	—	5	20	26
Omissis						
TOTALE	11	81	886	52	1.654	2.684

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *Q*.

NUMERO DEI FUNZIONARI ADIBITI AL SERVIZIO ISPETTIVO NELLE CANCELLERIE DELLE PRETURE

RESIDENZA DEGLI ISPETTORI	CIRCOSCRIZIONE ISPETTIVA	Numero degli ispettori
Bari	Distretto delle Corti di appello di Bari e di Lecce.	1
Bologna	Distretto delle Corti di appello di Ancona e di Bologna	1
Cagliari	Distretto della Corte di appello di Cagliari.	1
Firenze	Distretto della Corte di appello di Firenze.	1
Milano	Distretto delle Corti di appello di Brescia e di Milano	2
Napoli	Distretto delle Corti di appello di Napoli e Potenza.	2
Catanzaro	Distretto delle Corti di appello di Catanzaro e di Messina e Sezione di Reggio Calabria.	2
Palermo	Distretto delle Corti di appello di Catania, di Caltanissetta e di Palermo.	2
Roma	Distretto delle Corti di appello di L'Aquila, di Perugia e di Roma.	2
Torino	Distretto delle Corti di appello di Genova e di Torino.	2
Venezia	Distretto delle Corti di appello di Trento, di Trieste e di Venezia.	2
	TOTALE . . .	18

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *R*.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE E DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

UFFICI	DI GRADO				TOTALE
	VI	VII	VIII	Inferiore all'VIII	
Corte di cassazione	1	18	18	13	50
Procura generale presso la Corte di cassazione	1	1	2	5	9
Corti di appello	23	118	157	187	485
Procure generali presso le Corti di appello	23	40	41	51	155
Tribunali	—	223	373	1.429	2.025
Procure della Repubblica presso i tribunali	—	173	142	531	846
Preture	—	11	133	2.540	2.684
Per il servizio ispettivo nelle cancellerie delle preture	—	18	—	—	18
Addetti al Ministero giustizia tabella *A*, annessa al regio decreto 8 agosto 1942, n. 1881	—	25	31	191	247
TOTALE	48	627	897	4.947	6.519

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *S*.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE CORTI DI APPELLO

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	CANCELLERIE		SEGRETERIE	
			Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Corte d'appello Genova	1	4	1	6	—	4
» » L'Aquila	1	1	1	5	1	2
» » Milano	5	14	1	20	—	6
» » Palermo	2	4	1	9	1	3
» » Potenza	1	1	1	2	1	2
» » Trento	1	—	1	3	1	2
» » Trieste	1	2	1	2	—	2

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *T*.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	CANCELLERIE		SEGRETERIE	
			Uscieri capi	Uscieri	Uscieri capi	Uscieri
Tribunale Forlì	1	2	—	2	—	1
» Gorizia . . .	1	1	—	2	—	1
» La Spezia . .	2	2	—	1	—	1
» Livorno . . .	2	2	—	2	—	1
» Mantova . . .	1	2	—	2	—	1
» Milano	10	24	1	29	1	7
» Parma	2	2	—	2	—	1
» Pavia	1	2	—	1	—	1
» Ravenna . . .	1	2	—	1	—	1
» Rovereto . . .	1	—	—	1	—	1
» Savona . . .	1	1	—	1	—	1
» Sassari	1	2	—	2	—	1
» Trieste	1	7	—	4	—	2

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *U*.

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI ALLE PRETURE

UFFICI GIUDIZIARI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Pretura Almeno San Salvatore	1	—	—	—
» Camerino	1	—	—	1
» Ceva	1	—	—	—
» Ciriè	1	—	—	—
» Codogno	1	—	—	—
» Correggio	1	—	—	—
» Corteolona	1	—	—	—
» Cuorgnè	1	—	—	—
» Este	1	—	—	—
» Grumello del Monte	1	—	—	—
» Guastalla	1	—	—	—
» Iesi	1	1	—	1
» Imperia	1	1	—	1
» Lagonegro	1	—	—	1
» Milano	20	31	1	12
» Montebelluna	1	—	—	—
» Montichiari	1	—	—	—
» Pavullo nel Frignano	1	—	—	—
» Senigallia	1	1	—	—
» Scandiano	1	—	—	—
» Soresina	1	—	—	—
» Thiene	1	—	—	—
» Trieste	3	13	—	4
» Verolanuova	1	—	—	—

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

TABELLA *V*.

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI, DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

UFFICI	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari	Uscieri capi	Uscieri
Corte di cassazione	2	8	3	26
Procura generale presso la Corte di cassazione	—	—	2	7
Corti di appello	44	99	25	172
Procure generali presso le Corti di appello	—	—	10	71
Tribunali	258	362	28	423
Procure della Repubblica	—	—	10	190
Preture	1.174	581	22	311
TOTALI	1.478	1.050	100	1.200

Visto, *Il Ministro per la grazia e giustizia*

Visto, *Il Ministro per il tesoro*

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aggiunta all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2302).

PRESIDENITE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Esso è già stato approvato dalla competente commissione permanente del Senato ed ha il parere favorevole della IV Comsione.

L'onorevole Murdaca ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MURDACA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, larticolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, mette a disposizione del Ministero della giustizia un fondo formato con i proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Questi proventi vengono poi destinati per spese straordinarie e spese d'ufficio ai tribunali e alle preture, esclusi tutti gli altri uffici giudiziari.

Il presente disegno di legge propone, invece, che, ove vi sia capienza, questo fondo possa essere in parte destinato — precisamente in ragione del terzo tenuto a disposizione del Ministero stesso — a sopperire ai bisogni anche di uffici giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione. Quindi potranno beneficiarne anche le procure della Repubblica e le Corti d'appello. Ora, il fondo che è costituito con i citati proventi e il cui terzo è destinato agli uffici della procura e delle corti, tiene conto nella ripartizione della maggior misura in cui i tribunali e le preture contribuiscono a formarlo. Pertanto l'articolo unico di questo disegno di legge presentato dal Governo si preoccupa di

questo criterio di proporzione e dà facoltà al Ministero di destinare queste somme soltanto in misura di un terzo e, questo, ove vi sia capienza. Questa in sostanza è la modifica contenuta nel provvedimento sottoposto al nostro esame che il relatore ritiene la Commissione possa approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo del disegno di legge:

«All'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero può essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione ».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Spallino: Ricostituzione della pretura a Cantù. (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato). (751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa del senatore Spallino, concernente la ricostituzione della pretura a Cantù. La proposta è già stata approvata dalla competente commissione del Senato.

L'onorevole Fumagalli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FUMAGALLI, *Relatore*. La proposta di legge in esame era già stata presentata nella precedente legislatura; aveva ottenuto l'approvazione del Senato ed aveva poi incontrato contrasti davanti a questa Commissione trascinandosi così tanto a lungo da essere colpita da decadenza per lo spirare della legislatura. Essa è poi stata ripresentata in questa legislatura e, nuovamente approvata dalla II Commissione permanente del Senato, viene ancora una volta al nostro esame in un testo però alquanto diverso.

Va tenuto presente che la pretura di Cantù era stata soppressa con decreto del 1924, in regime fascista, e che in luogo della soppressa pretura era stata istituita una sede staccata dipendente dalla pretura di Como. Ora, l'articolo primo della proposta di legge propone appunto la ricostituzione della pretura di Cantù ed elenca al riguardo i 12 comuni che ne farebbero parte. Poi un secondo articolo dispone che, con decreto presidenziale, venga destinato alla pretura di Cantù un magistrato, giudice di tribunale, con funzioni pretorili. Nello stesso articolo si dispone che l'organico della pretura di Como sia diminuito di una unità a questo scopo. Nel testo originario si prevedeva anche analoga disposizione per quel che riguardava il cancelliere e ufficiale giudiziario, che venivano distaccati da Como. Questo non ricompare nel nuovo testo approvato al Senato, così come non ricompare quanto si diceva allora e cioè che i locali, ecc., erano a carico del comune di Cantù. Tuttavia, il comune si dichiara pronto ad assumersi tutte le spese inerenti e manca solo l'approvazione da parte della locale giunta comunale. La cosa nuova è che il contributo previsto dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, viene diminuito per quanto riguarda Como di 300 mila lire annue, riconoscendosi questa somma al comune di Cantù.

Considerando tutto questo, è evidente che nessun onere deriverebbe all'erario dello Stato e che quindi a questo riguardo non c'è da preoccuparsi affatto. Ciò detto il relatore, nell'illustrare la proposta, passa ad elencare le ragioni avanzate a favore della ricostituzione: si dice che la necessità e l'urgenza di ricostituire la pretura a Cantù risiede in un atto riparatore di giustizia. Come si sono ricostituiti centinaia di comuni che il fascismo aveva annessi ad altri, così si deve provvedere per le preture. Io credo, però, bisogna andar cauti su questo particolare terreno perché, d'altra parte, estendere questo principio alle preture rappresenta un problema non indifferente ed estremamente delicato.

Ritengo quindi che il ragionamento manchi di un certo fondamento. Per incorporare un comune ad un altro ci voleva, infatti, il consenso del comune medesimo, invece, per quanto riguarda la soppressione della pretura di Cantù ci troviamo su un altro binario. Vale a dire fu quella famosa legge la quale delegava al potere esecutivo poteri eccezionali per addivenire ad una riforma della amministrazione, mettendo come finalità di questa riforma prima di tutto il riordinamento degli uffici e poi uno snellimento e quindi un'economia. Ora, il potere esecutivo cosa ha fatto ? Ha abolito, facendone strage, i piccoli tribunali.

Per esempio, in Lombardia ha soppresso circa 400 preture, molte delle quali si sono viste ricostituire in sezioni staccate al posto di preture isolate. Quindi, secondo me, la situazione è completamente diversa rispetto ai comuni. Il proponente dice: si è mantenuta la pretura ad esempio ad Erba e in altri piccoli centri che non raggiungono i quattromila abitanti e si è abolita a Cantù che conta ben 20 mila abitanti. Lo stesso fenomeno si riscontra, per fare un esempio, anche in provincia di Bergamo, e così pure in Sicilia e altrove. In Sicilia noi vediamo ad esempio che è rimasta la pretura in piccoli centri, come Cammarata ad esempio, ed è stata soppressa in altri maggiori. Ma questo perché ? Perché dovendosi operare una riduzione non si poteva togliere la pretura là dove erano grandi comprensori, grandi plaghe circostanti, intere vallate, ecc., mentre lo si poteva fare per un centro situato vicino ad un altro centro, pur con una popolazione, come appunto il caso di Cammarata, di sole 10 mila anime. Vediamo infatti qui il caso di Cantù che dista da Como soltanto 10 chilometri.

Quindi l'argomento in sé ha un valore molto relativo, come pure l'altro che si collega al fatto che Cantù ha un notevole sviluppo industriale, specialmente per quanto riguarda la produzione dei merletti e del mobilio. Infatti la stessa cosa si potrebbe dire per Sesto San Giovanni, ad esempio, per Colleferro, ecc., tutti centri che non hanno una pretura.

Il terzo argomento portato avanti è questo: la necessità e l'urgenza di ricostituire la pretura a Cantù risiedono in un atto di sollecitudine doveroso verso una zona i cui abitanti sono, in Italia, fra quelli che pagano le maggiori tasse e danno centinaia e centinaia di miglioni all'erario ogni anno. Quindi sembra che lo si richiede come premio. Troppo pericoloso dare ingresso ad un ragionamento di questa natura ! Infatti quali sono i concetti di uno Stato moderno e democratico ? Che ogni regione deve dare quello che può dare e deve esigere se ha delle esigenze. Se noi cediamo alla tentazione di determinare alcune zone con trattamento anche soltanto di poco differenziato, noi arriviamo alla conclusione che veniamo a lesinare alle aree depresse, a quelle più povere. Pertanto ciò sarebbe molto pericoloso.

Veniamo all'ultimo argomento. Ho detto che le sezioni staccate non sono, secondo me, l'ideale per amministrare la giustizia. In genere queste funzionano soltanto nei giorni di mercato e tutto viene fatto quindi in gran fretta per necessità di cose. Quindi questo istituto deve scomparire col tempo e possibilmente al più presto, salvo forse in qualche zona particolare di alta montagna ove vi sono grandi distanze dai centri importanti. Ma se da questo fatto si vuole trarre una conseguenza pratica, e cioè dire che bisogna arrivare alla ricostituzione di tutte le preture soppresse, io vedo profilarsi all'orizzonte un vero e proprio terremoto ! Ed è stato proprio per questo motivo che, a suo tempo, quando questa richiesta venne avanzata da tutti i comuni interessati, io ed i colleghi interessati alla cosa ci siamo trovati tutti indistintamente d'accordo nel soprassedere dicendo che la ricostituzione si sarebbe fatta soltanto quando con un provvedimento di carattere generale si sarebbe giunti ad una revisione dell'intera situazione in questo campo. E tutti noi ci siamo attenuti poi a questo preciso impegno. Ora, è noto che il Governo ha avanzato una proposta in forza della quale chiede di avere i relativi poteri per regolare la materia. Tutti i centri interessati avanzino regolare domanda. Un esame comparativo darà le preferenze.

Quindi, per tutte queste considerazioni, pur rendendomi conto delle ragioni considerevoli che hanno indotto il collega senatore Spallino a formulare la sua proposta di legge, io chiedo qui la sospensiva, affinché l'esame di questa proposta di legge sia rinviato ad altra sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FORMICHELLA. S'intende, naturalmente, che il problema verrà esaminato insieme con la legge-delega !

PRESIDENTE. L'onorevole Fumagalli ha accennato ad un disegno di legge, nel quale il Governo chiede appunto al Parlamento i poteri di delega relativi alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Tale provvedimento è stato presentato al Senato.

Per questa ragione l'onorevole relatore è di avviso di sospendere la discussione della proposta di legge.

MUSOLINO. Ricordo che, al Senato, il senatore Spallino aveva già presentato nella precedente legislatura questa sua proposta. Il ministro Zoli promise allora questa sistemazione d'ordine generale e pregò il Senato di non accettare di conseguenza proposte di legge particolari perché ciò avrebbe portato impedimento ad un vasto riordinamento basato su concetti generali. È per questo che aderisco anch'io alla sospensiva in considerazione del fatto che al Senato è già stato presentato il provvedimento di richiesta della relativa delega.

AMATUCCI. Ho ascoltato con molta attenzione quanto esposto poco fa dall'onorevole relatore e mi sono reso conto della fonda-

tezza di alcune sue osservazioni. Però bisogna anche riconoscere che molte sedi giudiziarie, sia di pretura che di tribunale, vennero soppresse a suo tempo non già in considerazione della maggiore o minore funzionalità ma in considerazione di particolari riflessi politici. E potrei citare come esempio la mia provincia di Avellino dove vennero soppressi due tribunali, tra l'altro.

Quindi, mentre da una parte non sarei contrario ad accogliere la richiesta come principio, dall'altra mi rendo ben conto dell'osservazione di fondo che esistendo una richiesta di delega per il migliore assestamento delle circoscrizioni giudiziarie, pur essendo favorevole alla proposta del senatore Spallino, sia opportuno attendere il provvedimento generale.

MURDACA. È possibile affrettare l'*iter* di questo disegno di legge governativo?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esso è già stato discusso ed approvato, in sede referente, ieri mattina al Senato, andrà in Assemblea alla riapertura dei lavori parlamentari. La Commissione competente è stata unanime per l'accoglimento di esso.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta formulata dall'onorevole relatore di sospendere l'esame del provvedimento in attesa che il Governo proceda alla revisione generale delle circoscrizioni giudiziarie.

(*È approvata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2361):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2351):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Aggiunta all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2302).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Breganze, Bucciarelli Ducci, Concetti, Dante, Di Giacomo, Facchin, Formichella, Foschini, Fumagalli, Gorini, Iozzelli, Madia, Murdaca, Musolino, Ortona, Perlingieri, Petrilli, Riccio, Rocchetti, Tesauro, Tinzl e Tosato.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI